



*Organismo di valutazione della conformità METAS-Cert*  
**Accordo di certificazione METAS-Cert**

<b>Dokument Nr.</b>	<b>6030B03_IT / Prozess L1.1</b>
Erstellt am	16 gennaio 2020/Couv
Geändert	14 ottobre 2024/Couv
Version	1.1
Freigegeben	3 febbraio 2020/GLS
Original in	OnBase

## Accordo di certificazione METAS-Cert

- 1 Preambolo
  - 1.1 L'organismo di valutazione della conformità dell'Istituto federale di metrologia METAS (METAS-Cert) esegue valutazioni della conformità di progetti e tipi di strumenti di misurazione e certifica prodotti e sistemi di gestione di fabbricanti di strumenti di misurazione. Esso consente in tal modo ai fabbricanti di immettere strumenti di misurazione sul mercato svizzero ed europeo nel rispetto delle esigenze legali (Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo al reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; RS 0.946.526.81 [6]).
  - 1.2 L'autorità designatrice di METAS-Cert è la Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (SG-DFGP). Come prova delle proprie competenze METAS-Cert ha un accreditamento secondo le norme ISO/IEC 17020 [1] (organismo di controllo), ISO/IEC 17021 [3] (organismo di certificazione di sistemi di gestione) e ISO/IEC 17065 [5] (organismo di certificazione di prodotti).
  - 1.3 Il presente accordo regola le condizioni quadro necessarie e le prestazioni che METAS-Cert e il committente devono fornire per l'esecuzione conforme ai compiti e alle norme di valutazioni della conformità. Il presente accordo è disciplinato dal diritto svizzero.
- 2 Accordo contrattuale
  - 2.1 Il committente è a conoscenza delle basi di certificazione di METAS-Cert, sia di quelle generali che di quelle specifiche del settore. Il committente si è registrato per iscritto presso METAS-Cert.
  - 2.2 Per eseguire una procedura di valutazione della conformità di uno strumento di misurazione o di un sistema di gestione della qualità, il committente mediante un modulo d'ordine incarica METAS-Cert in qualità di impresa generale di effettuare la valutazione della conformità. Il modulo d'ordine specifica la natura della certificazione.
  - 2.3 METAS-Cert informa in tempo utile il committente di eventuali adeguamenti dell'accordo che si rendono necessari a causa di cambiamenti nei requisiti o nelle procedure di certificazione. METAS-Cert rispetta la libertà contrattuale del committente.
  - 2.4 METAS-Cert garantisce che sia mantenuta la necessaria discrezione nei confronti di terzi in merito a tutte le osservazioni ed esperienze fatte in relazione alla certificazione del committente.
- 3 Ambito della certificazione (3.2 esame del tipo, 3.3 garanzia di qualità della produzione o 3.4 verifica del prodotto)
  - 3.1 Disposizioni generali
    - 3.1.1 Per garantire l'imparzialità della valutazione della conformità, si possono impiegare solo esperti e verificatori, che non intrattengono rapporti di lavoro o di consulenza con il committente da almeno 3 anni.
    - 3.1.2 METAS-Cert accompagna il committente attraverso il processo di certificazione e fornisce indicazioni su quali siano i requisiti di base e dove sono definiti. METAS-Cert può pubblicare guide e schede informative, METAS-Cert non fornisce consulenze ai committenti sulle attività di certificazione.

## Accordo di certificazione METAS-Cert

---

- 3.2 Esame del tipo da parte di laboratori di prova e risultati delle prove
  - 3.2.1 Il committente designa una persona di contatto responsabile della certificazione e inoltra a METAS-Cert tutta la documentazione tecnica, le descrizioni, i file e le immagini necessari per valutare la conformità dell'esemplare tipo.
  - 3.2.2 Per la valutazione della conformità si possono includere prove effettuate da organismi o laboratori di prova riconosciuti. Al fine di tener conto dei risultati delle prove, prima che il METAS-Cert prepari la sua offerta, il committente inoltra a METAS-Cert i relativi verbali di prova e certificati autentici.
  - 3.2.3 METAS-Cert può riconoscere i risultati delle prove di un laboratorio del committente accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025 [4]. A tale scopo viene stipulato un accordo specifico tra METAS-Cert e il committente.
  - 3.2.4 Il committente inoltra a METAS-Cert un modello rappresentativo della produzione, che non può essere un prototipo.
  - 3.2.5 METAS-Cert designa uno specialista responsabile del coordinamento (responsabile del progetto) e i laboratori di prova coinvolti nelle prove del tipo, successivamente denominati team di certificazione, e dà la preferenza ai laboratori specializzati del METAS.
  - 3.2.6 Se le circostanze lo richiedono e con il consenso del committente METAS-Cert può affidare l'incarico di prova a laboratori specializzati esterni.
- 3.3 Garanzia di qualità della produzione
  - 3.3.1 Il committente designa una persona di contatto responsabile della certificazione e inoltra a METAS-Cert tutta la documentazione necessaria per valutare la conformità del sistema di gestione della qualità.
  - 3.3.2 METAS-Cert designa un ispettore principale (responsabile del progetto) responsabile della valutazione della conformità, che assembla un adeguato gruppo di audit secondo i propri criteri concettuali.
  - 3.3.3 I dipendenti del committente sottoposto ad audit creano la massima trasparenza possibile e partecipano attivamente all'intero processo, in modo che l'audit possa essere proficuo per il committente.
  - 3.3.4 Il committente garantisce al gruppo di audit l'accesso alle attrezzature appropriate, al sito/ai siti, all'area/alle aree e al personale, e ai propri subappaltatori. Il committente informa il gruppo di audit in merito a eventi, problemi e progetti, che possono in qualche modo influenzare la valutazione della conformità.
  - 3.3.5 Il gruppo di audit valuta in modo imparziale il sistema di gestione della qualità del committente e la sua attuazione pratica.
  - 3.3.6 Ai fini della designazione di METAS-Cert come organismo notificato, degli osservatori possono partecipare all'audit. Il direttore di METAS-Cert garantisce che questi ultimi rispettino i requisiti in materia di riservatezza.

## Accordo di certificazione METAS-Cert

---

### 3.4 Verifica del prodotto

- 3.4.1 Il committente designa una persona di contatto responsabile della certificazione e inoltra a METAS-Cert tutta la documentazione tecnica, le descrizioni, i file e le immagini necessari per valutare la conformità del prodotto.
- 3.4.2 Per la valutazione della conformità si possono includere prove effettuate da organismi o laboratori di prova riconosciuti. Il committente inoltra in tempo utile a METAS-Cert i relativi verbali di prova e certificati autentici.
- 3.4.3 METAS-Cert designa uno specialista responsabile della prova (responsabile del progetto).
- 3.4.4 Il committente prepara lo strumento di misurazione e l'ambiente per la prova, fornisce il materiale e il personale ausiliario richiesti nella conferma dell'ordine.
- 3.4.5 Il committente assicura che lo strumento di misurazione sia correttamente contrassegnato e che la necessaria documentazione sia disponibile in loco.
- 3.4.6 In caso di annullamento o di rinvio della data del test da parte del committente, verranno addebitati i costi sostenuti.
- 3.4.7 Se le circostanze lo richiedono e con il consenso del committente METAS-Cert può affidare l'incarico di prova a laboratori specializzati esterni.

### 4 Scadenze

- 4.1 La procedura, le date e la determinazione delle prove o degli audit da effettuare sono fissate in una discussione preliminare tra il responsabile del progetto di METAS-Cert e la persona di contatto del committente. Esse sono vincolanti per entrambe le parti.

### 5 Requisiti

- 5.1 Se lo strumento di misurazione o il sistema di gestione della qualità non supera la prova, il team di certificazione comunica per iscritto al committente i punti di non conformità, con riferimento ai risultati delle prove del verificatore.
- 5.2 Il committente analizza i requisiti notificati e apporta le correzioni necessarie.
- 5.3 Il team di certificazione analizza con l'esperto in materia le azioni correttive proposte dal committente e determina le prove da ripetere. A seconda della correzione, può essere necessario ripetere tutte le prove o l'audit.
- 5.4 Se entro il termine concordato i requisiti non vengono soddisfatti, l'accordo tra METAS-Cert e il committente può essere disdetto. I costi sostenuti fino a tale data saranno addebitati al committente.
- 5.5 Nel caso di prove del prodotto su installazioni fisse, il competente ufficio di verifica viene informato dei requisiti.
- 5.6 Se qualcosa non è chiaro, è possibile consultare il direttore di METAS-Cert.
- 5.7 In caso di condizioni gravi o di mancato rispetto delle condizioni di pagamento, METAS-Cert può ritirare i certificati rilasciati.

## Accordo di certificazione METAS-Cert

---

- 6 Regolamentazione dei costi
  - 6.1 Il committente accetta le condizioni di costo e di pagamento delle Condizioni generali del METAS [7] e si impegna a sostenere i costi di certificazione calcolati.
  - 6.2 I costi saranno compilati da METAS-Cert dopo aver ricevuto la richiesta di certificazione e comunicati per iscritto al committente sotto forma di offerta. L'offerta in questione, o nel caso di prove del prodotto la conferma dell'ordine, costituisce parte integrante del presente accordo ed è vincolante per le parti interessate.
  - 6.3 Eventuali costi per verifiche, controlli di requisiti, colloqui di chiarificazione e procedure per la presentazione di reclami saranno addebitati separatamente al committente in base agli oneri.
  - 6.4 Le spese sostenute in relazione a notifiche o reclami di autorità riguardanti gli strumenti di misurazione del committente saranno fatturate al committente in base al dispendio.
- 7 Dopo le prove
  - 7.1 In caso di esami del tipo o di certificazioni complesse il committente riceve la bozza del certificato per la correzione dei fatti. Le correzioni vengono discusse e chiarite tra il committente e il team di certificazione. Se necessario, la direzione di METAS-Cert può essere consultata per chiarimenti.
  - 7.2 Dopo aver sistemato il certificato, il team di certificazione redige un rapporto di consolidamento o un rapporto di prova per le prove del prodotto e inoltra il dossier di certificazione alla commissione di certificazione (CC).
- 8 Commissione di certificazione (CC)
  - 8.1 I membri della CC non devono essere stati coinvolti nella certificazione della valutazione della conformità.
  - 8.2 I membri della CC sono collaboratori di METAS-Cert o del METAS che hanno la competenza professionale necessaria per la valutazione. Essi agiscono in modo neutrale e secondo una procedura uniforme.
  - 8.3 La CC emette la propria decisione in forma scritta mediante il rapporto di consolidamento o il rapporto di prova.
- 9 Certificazione
  - 9.1 Il periodo di validità del certificato è di dieci anni per gli esami del tipo, di tre anni per i sistemi di gestione della qualità. Per le prove del prodotto e per le verifiche dell'esemplare unico, il certificato rimane valido finché lo strumento di misurazione è sul mercato e non viene effettuata una nuova valutazione della conformità. Il committente ha il diritto di esporre pubblicamente il certificato durante questo periodo di tempo. Nel fare ciò, si impegna a rispettare le linee guida sulla validità e l'utilizzo del certificato.
  - 9.2 Il direttore di METAS-Cert tiene conto della decisione della CC e decide in merito al rilascio della certificazione. Se il direttore di METAS-Cert rifiuta la certificazione, informa il committente, la CC e il team di certificazione dei motivi. In caso di decisione positiva il direttore di METAS-Cert firma il certificato.
  - 9.3 METAS registra i certificati per la pubblicazione sul sito web del METAS, se del caso per la registrazione presso l'OIML o la banca dati EMeTAS e per l'invio dell'originale al committente.
  - 9.4 I certificati sono pubblicati sul sito web del METAS [www.metas.ch/certsearch](http://www.metas.ch/certsearch).
  - 9.5 I certificati di conformità per i sistemi di gestione sono accessibili al pubblico; per i certificati di esame del tipo e quelli di approvazione del tipo, l'accesso completo è limitato alle autorità di

## Accordo di certificazione METAS-Cert

---

vigilanza del mercato e agli organismi notificati; le informazioni contenute nella prima pagina di tali certificati sono accessibili al pubblico. I certificati per le prove del prodotto non vengono pubblicati.

- 9.6 Se un certificato viene sospeso o revocato, il committente deve informare i propri clienti.
- 9.7 In caso di gravi difetti e irregolarità la certificazione verrà rinviata o rifiutata risp. sospesa e revocata. Inoltre, viene inviato un messaggio in tal senso agli organi responsabili.
- 10 Fatturazione
- 10.1 La fatturazione delle prestazioni di METAS è effettuata esclusivamente da METAS-Cert.
- 11 Utilizzo di certificati e marchi di conformità
- 11.1 Una volta rilasciato il certificato, il committente può pubblicarlo sotto la propria responsabilità.
- 11.2 L'utilizzo dei marchi di conformità è stabilito nelle direttive e nelle ordinanze pertinenti.
- 11.3 Il logo del METAS o il nome METAS-Cert possono essere utilizzati in mezzi di comunicazione quali Internet, opuscoli o materiale pubblicitario.
- 11.4 Il committente non deve comunicare alcuna dichiarazione sullo stato della certificazione.
- 11.5 Il logo del METAS non deve figurare nella dichiarazione di conformità, sullo strumento di misurazione, nel manuale o sul certificato di prova, al suo posto viene utilizzato il numero d'identificazione di METAS-Cert.
- 11.6 Il direttore di METAS-Cert decide in merito alle eccezioni e ne informa per iscritto il committente.
- 11.7 In caso di sospensione, revoca o cessazione della certificazione, il committente smetterà di utilizzare tutto il materiale pubblicitario che contiene un riferimento alla certificazione.
- 12 Reclami
- 12.1 Il committente tiene un registro di tutti i reclami che sono stati portati alla sua attenzione per quanto riguarda la conformità ai requisiti di certificazione e, su richiesta, li mette a disposizione di METAS-Cert.
- 12.2 Il committente prende provvedimenti appropriati in relazione a tali reclami e agli eventuali difetti riscontrati nei prodotti e che influiscono sulla conformità ai requisiti di certificazione, e documenta le misure adottate.
- 13 Revisioni e modifiche
- 13.1 Il committente si impegna a informare immediatamente METAS-Cert di eventuali difetti e reclami che hanno un'influenza sulla certificazione.
- 13.2 Il committente informa immediatamente METAS-Cert in merito alle modifiche apportate ai prodotti e ai settori certificati (prodotto, tipo, struttura organizzativa o sistema di garanzia della qualità).
- 13.3 In caso di modifiche il committente si impegna a sostenere i costi eventualmente maturati per esami e la revisione dei file con i documenti tecnici, per la revisione del certificato di esame del tipo o del certificato di approvazione del tipo o per il dispendio occasionato da eventuali audit aggiuntivi che potrebbero rivelarsi necessari.
- 13.4 In caso di revisione viene effettuato un nuovo processo di certificazione in cui vengono testate solo le parti interessate dello strumento di misurazione. Una volta completato con successo il nuovo processo di certificazione, METAS-Cert rilascerà un certificato riveduto. I certificati di

## Accordo di certificazione METAS-Cert

---

conformità per sistemi di gestione della qualità o per prodotti possono essere sostituiti solo con certificati di conformità.

- 13.5 Il committente si impegna a sempre soddisfare i requisiti di certificazione, compresa l'implementazione di opportune modifiche, se queste vengono notificate da METAS-Cert.
- 13.6 Il committente deve garantire che, se la certificazione si applica ad una produzione in corso, il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti del prodotto.
- 14 Periodo di validità dell'accordo di certificazione
- 14.1 Il presente accordo cessa di essere in vigore alla scadenza del certificato rilasciato. In caso di certificazione di sistemi di gestione della qualità, esso viene tacitamente prorogato a partire dal momento in cui METAS-Cert effettua un audit di rinnovo della certificazione. In caso di prove del prodotto l'accordo è valido fino alla prima verifica.
- 14.2 In caso di reclami dopo la conclusione dell'accordo, il committente deve conferire a METAS-Cert un mandato per chiarimenti.
- 15 Disdetta
- 15.1 L'accordo può essere disdetto da entrambi i partner in qualsiasi momento.
- 15.2 Se la disdetta viene data in un momento inopportuno, la parte che si ritira è tenuta a risarcire i danni causati all'altra parte (art. 404 cpv. 2 CO).
- 15.3 Il committente si impegna a remunerare METAS-Cert per le prestazioni fornite fino a quel momento.
- 15.4 In caso di controversie relative al presente accordo o in qualsiasi altra circostanza le parti contraenti si impegnano a seguire la procedura descritta nella "Guida all'immissione sul mercato di strumenti di misurazione", vale a dire a fare chiarezza prima di tutto nei colloqui diretti e attraverso la mediazione. In caso di insuccesso, il cliente può impugnare la decisione di METAS-Cert presso la direzione del METAS entro 30 giorni. In caso di controversie, il foro competente e il diritto applicabile si basano sulle CG METAS [7].
- 16 CG METAS [7]
- 16.1 Le CG METAS sono integrate dal presente accordo di certificazione METAS-Cert.[7]
- 16.2 Le CG METAS [7] e l'accordo di certificazione METAS-Cert sono disponibili su Internet all'indirizzo [www.metas.ch](http://www.metas.ch) e quindi accessibili al partner dell'accordo.
- 17 Inviando il modulo d'ordine firmato a METAS-Cert, accettando un'offerta in forma scritta, ricevendo una conferma d'ordine da METAS-Cert in forma scritta o inoltrando un ordine con riferimento a un'offerta di METAS-Cert, il committente accetta il presente accordo e le CG METAS [7].

### Elenco dei documenti

- [1] [6030B01](#) Guida METAS-Cert
- [2] ISO/IEC 17020 Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni (ISO/IEC 17020:2012)
- [3] ISO/IEC 17021 Valutazione della conformità - Esigenze poste agli organismi incaricati di verificare e certificare i sistemi di gestione della qualità (ISO/IEC 17021-1:2015)
- [4] ISO/IEC 17025 Esigenze generali relative alla competenza dei laboratori di prova e di taratura (SN EN ISO/IEC 17025:2005)
- [5] ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi (ISO/IEC 17065:2012)
- [6] [0.946.526.81](#) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (entrato in vigore il 1° giugno 2002)
- [7] [CG METAS](#) Condizioni generali del METAS